



COMUNE DI CANDIA CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.34.645 - 98.34.400 - Fax. 011 / 98.34.583

E-mail : info@comune.candia.to.it

Cod.Fisc./P.Iva 01769350016



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA E DEGLI ATTREZZI E MEZZI DI PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DI CANDIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.02.2011



COMUNE DI CANDIA CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.34.645 - 98.34.400 - Fax. 011 / 98.34.583

E-mail : info@comune.candia.to.it

Cod.Fisc./P.Iva 01769350016



RELAZIONE

La pesca nel lago e nelle zone ad esso adiacenti è oggetto di regolamento comunale in quanto il Comune di Candia Canavese, quale rappresentante dei cittadini, è titolare dell'uso civico di pesca che grava sul lago e quindi ad esso spetta l'onere di disciplinare le modalità di esercizio del diritto civico di pesca secondo le secolari consuetudini per evitare forme di esercizio smodato che possano compromettere la capacità produttiva del lago.

Attualmente il regolamento comunale vigente è quello approvato dal Consiglio comunale di Candia nell'anno 1993, poiché le ultime modifiche proposte dal Consiglio comunale in data 30 marzo 2005 non sono state ancora approvate dalla Regione.

L'esigenza di aggiornamento all'origine delle modifiche del 2005 permane, anzi è rafforzata dal fatto che il panorama normativo regionale nel frattempo è mutato per l'entrata in vigore delle leggi:

- n. 37 del 29/12/2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", che riforma la materia della pesca in chiave moderna, sostituendo la precedente legge datata 1981,
- n.19 del 29/6/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", delinea la rete ecologica regionale nel cui ambito si collocano le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000,
- n.29 del 2/12/2009 "Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici" che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici con trasferimenti di competenze agli enti locali.

Per quanto attiene alla legge regionale 37/2006 va rilevato che il nuovo impianto normativo si caratterizza per l'adozione di una specifica politica di gestione del patrimonio naturale delle acque interne e per l'attenzione rivolta alla compatibilità ambientale delle attività di pesca, in un momento di particolare fragilità per gli ecosistemi acquatici, dovuta a cambiamenti climatici, interventi sul corso di fiumi e torrenti, prelievi di acqua per i più diversi usi umani. Numerose specie ittiche autoctone sono a rischio estinzione, anche a causa della proliferazione di specie estranee ai nostri territori, e si è ridotto il livello di pescosità di fiumi, torrenti e laghi. La nuova legge introduce tra l'altro il concetto di danno ambientale provocato al patrimonio ittico o all'ambiente acquatico e prevede una valutazione degli ecosistemi e della loro fauna preliminarmente all'attivazione di lavori in alveo.

Come ricordato inizialmente, la pesca nel lago è soggetta ai diritti di pesca spettanti ai residenti nel comune di Candia Canavese in base ad usi civici operanti fin dal 1635 e confermati nel 1956 dalla Corte d'Appello di Roma.

Sul punto si richiama il contenuto dei seguenti atti: l'art. 4 n. 2 della legge 16.06.1927, n. 1766; il decreto del Commissario per la liquidazione datato 15/10/1936, le sentenze della Suprema Corte d'Appello di Roma 5-7/21.9.1956 e della Suprema Corte di Cassazione 14-1/8.5.1958.

Ebbene la legge 37/2006 per gli usi civici di pesca prevedeva (art.15 abrogato dalla legge regionale 29/2009) che l'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto di uso civico si svolgesse in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n.



COMUNE DI CANDIA CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.34.645 - 98.34.400 - Fax. 011 / 98.34.583

E-mail : info@comune.candia.to.it

Cod.Fisc./P.Iva 01769350016



1766,¹ sul riordinamento degli usi civici del Regno) e dalle successive disposizioni in materia, riservando alla Giunta regionale l'approvazione delle disposizioni attuative, sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti.

L'art.15 della legge regionale 37/2006 è stato però abrogato dalla legge regionale 29/2009, norma che nel ridisegnare il quadro di riferimento per gli usi civici per quello della pesca ne ha semplificato la procedura di regolamentazione comunale prescrivendo solo un parere di conformità della Provincia alla legge regionale 37/2006.

È evidente che la conformità, su cui si deve esprimere la Provincia, non può discendere da un pedissequo raffronto fra le norme regolamentari che nella fattispecie sarebbero rappresentate dal

regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)" approvato con D.P.G.R. 21-4-2008 n. 6/R, ovvero da regolamenti provinciali perché in tal senso la competenza comunale sugli usi civici ex art.6 della legge regionale 29/2009 non avrebbe significato e ciò inoltre esulerebbe dai compiti di mera assistenza tecnico-amministrativa affidata alle Province dall'art.5 delle medesima legge. La conformità deve quindi potersi esprimere sull'insieme delle norme aventi forza di legge in relazione alle caratteristiche precipue degli usi civici che gravano sull'esercizio della pesca e che sono stati identificati nelle sentenze citate.

In questo senso però deve anche essere tenuto in debito conto il contesto di tutele internazionali di cui è oggetto il lago di Candia e le zone circostanti in quanto Sito di Importanza Comunitaria (SIC) proposto all'Unione Europea per la Rete Natura 2000 nonché Zona di Protezione Speciale (ZPS) con la denominazione IT1110036.

Tutele che non possono essere disattese soprattutto in vista della prossima designazione del lago di Candia a zona speciale di conservazione (ZSC) secondo le indicazioni della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992.

Giova qui rammentare che il lago di Candia, nell'attuale contesto normativo - rappresentato sia dalla legge regionale n.25 del 1/3/1995, "Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia" che dalla legge regionale 19/2009 citata - oltre a rappresentare un elemento della Rete europea denominata Natura 2000, è area protetta regionale avente fra le sue finalità la tutela e conservazione delle caratteristiche naturali ambientali anche in funzione dell'uso sociale di tali valori (art.3).

Ne deriva una benefica coincidenza di interessi con gli usi civici di pesca atteso che la preservazione ed il miglioramento della fauna ittica sono la condizione essenziale affinché la

¹ **R.D. 26-2-1928 n. 332** Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno.- Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1928, n. 57.

10. Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai Comuni ed approvati dai Consigli provinciali dell'economia ⁽³⁾.

Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolte dal Commissario a norma dell'art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei Ministeri dell'economia nazionale ⁽⁴⁾ e delle comunicazioni (Marina mercantile) ⁽⁵⁾ e del Tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli *articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312* ⁽⁶⁾, e dall'art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

(3) Ora, Camere di commercio, industria e agricoltura, ai sensi del *D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315*.

(4) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(5) Ora, Ministero della marina mercantile.

(6) Recavano disposizioni sui diritti esclusivi di pesca. Vedi la voce Pesca.



COMUNE DI CANDIA CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.34.645 - 98.34.400 - Fax. 011 / 98.34.583

E-mail : info@comune.candia.to.it

Cod.Fisc./P.Iva 01769350016



pesca si possa perpetuare e con essa l'esercizio dell'uso civico; uso civico che a sua volta impone limiti per evitare abusi da parte dei residenti e divieti per i non residenti.

In ciò quindi il regolamento comunale di pesca fa proprio quanto nella tradizione degli usi civici locali e recepisce gran parte delle restrizioni a tutela dei pesci e quindi della produttività contenute nella proposta di regolamento comunale del 2005, come allora suggerite dal CNR.

In questo contesto trova il suo naturale riferimento ad esempio l'incubatore artificiale per specie ittiche, realizzato dall'Ente Parco nel 2009 che con la consulenza prima del CNR ed ora della Provincia e che ha visto in questi primi due anni di attività una cospicua ricomparsa del luccio (*Esox lucius*), specie autoctona di pregio ambientale ed economico.

Il regolamento comunale ora presentato si pone in definitiva come norma di raccordo fra le varie leggi di settore, in armonia con le esigenze di tutela che discendono dalle direttive europee in tema di habitat ed a compendio delle antiche consuetudini disciplinatrici dell'esercizio della pesca nel lago.

TESTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio della pesca e l'uso degli attrezzi, dei mezzi e delle modalità di pesca nelle acque del Lago di Candia e della rete idrica naturale ad esso collegata nel territorio del Comune di Candia Canavese.
2. L'esercizio della pesca è attuato secondo il presente regolamento in virtù del diritto di uso civico di pesca di cui è titolare il Comune di Candia Canavese e nel rispetto delle esigenze di conservazione dell'habitat naturale in cui è inserito il lago, habitat che è stato riconosciuto patrimonio naturale europeo per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - lago: il bacino lacustre del lago di Candia,
 - zona protetta: palude, paludetta, canale Traversaro ed altri canali presenti nell'area del bacino imbrifero
 -
 - pesca: ogni atto diretto alla cattura di fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e le modalità consentite
 - natante: imbarcazione di dimensioni ridotte a remi e/o a vela e/o con motore elettrico di debole potenza, ma priva di motore a scoppio. La navigazione di imbarcazioni con motore a scoppio è riservata solo ai mezzi di vigilanza, di soccorso pubblici, dell'Ente Parco e di chi sia in possesso di specifiche deroghe temporali rilasciate dall'Ente Parco.

Articolo 3 - (Esercizio della pesca)

1. Ai non residenti non è consentito l'esercizio della pesca professionale. Ai residenti è consentito l'esercizio della pesca in virtù degli usi civici, nelle forme e con le modalità



COMUNE DI CANDIA CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.34.645 - 98.34.400 - Fax. 011 / 98.34.583

E-mail : info@comune.candia.to.it

Cod.Fisc./P.Iva 01769350016



tradizionali degli usi civici definite in seguito. Qualora l'uso civico della pesca riservato ai residenti abbia carattere di attività professionale per la vendita del pescato, a loro si applicano le norme nazionali e regionali relative alla pesca professionale.

2. L'esercizio della pesca non professionale, per i residenti e non, è subordinato al possesso della licenza per la pesca dilettantistica prevista dalla normativa regionale e da un documento di identità in corso di validità.

3. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti per esercitare la pesca nel lago è necessario:

a) per i residenti nel Comune di Candia Canavese: il possesso del tesserino di pesca rilasciato gratuitamente dal Comune di Candia Canavese che va annualmente convalidato,

b) per i non residenti nel Comune di Candia Canavese: il possesso di un buono di pesca acquistabile presso le rivendite autorizzate dal Comune. Il buono di pesca è nominativo, non può essere ceduto a terzi e deve essere compilato in tutte le sue parti.

4. Sono esonerati dal possesso dei documenti previsti ai commi precedenti i cittadini italiani e stranieri minori di anni 14.

5. La Giunta comunale stabilisce, il costo e le tipologie del buono di pesca, la sua validità temporale e ne individua i punti di vendita.

Articolo 4 - (Attrezzi consentiti per la pesca)

1. La pesca può essere esercitata con gli attrezzi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale nonché dai commi successivi.

2. La pesca dilettantistica è consentita:

- con massimo di due canne lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami con esche singole artificiali o naturali,
- con una bilancia di lato non superiore a m. 1,5 montata su palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri da misurarsi ad attrezzo bagnato. L'uso della bilancia è possibile solo da sponda a piede asciutto senza apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento, ed è consentito dal 1 aprile al 15 luglio.

3. L'uso di natante per la pesca è consentito se condotto senza recare disturbo agli altri pescatori.

4. Non è consentito pescare durante la navigazione, ad eccezione della pesca con la tirlindana svolta dai residenti. La pesca su natante è esercitata con motore elettrico spento e remi in barca.

Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati.

Art. 5 - (Attrezzi tradizionali degli usi civici per la pesca)

1. Ai residenti è consentita la pesca oltre che con gli attrezzi indicati nell'articolo 4 anche con l'uso degli attrezzi tradizionali degli usi civici.

2. Per le caratteristiche costruttive ed i metodi di verifica delle misure di queste attrezzature, laddove non diversamente specificato, si fa rinvio alle norme regionali.

3. Gli attrezzi tradizionali degli usi civici sono:

- rete detta anche filare non tremagliato detto "antanella" o "panterina" avente le seguenti caratteristiche: lunghezza massima della rete mt. 50. altezza massima della rete mt. 2, il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 40. Ogni rete in azione di pesca deve



COMUNE DI CANDIA CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.34.645 - 98.34.400 - Fax. 011 / 98.34.583

E-mail : info@comune.candia.to.it

Cod.Fisc./P.Iva 01769350016



- essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo del tesserino di pesca comunale,
- palamite, avente le seguenti caratteristiche: non più di n. 20 ami a distanza tra un amo e l'altro non inferiore a mt. 2. Ogni palamite in azione di pesca deve essere dotato di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo del tesserino di pesca comunale,
 - tirlindana, armata con non più di 1 amo con esca naturale o artificiale
4. L'uso degli attrezzi del comma precedente è soggetto alle seguenti limitazioni temporali:
- a. Periodi vietati:
 - l'uso della rete è vietato dal 15 febbraio al 15 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno (periodi di frega del luccio, del pesce persico reale, della tinca e della carpa)
 - l'uso del palamite e della tirlindana sono vietati nel periodo dal 15 febbraio al 15 marzo e dal 25 aprile al 31 maggio (periodi di frega del luccio e del persico)
 - b. Periodi consentiti:
 - l'uso della rete e del palamite è possibile solo nei giorni di martedì (dal tramonto di martedì all'alba di mercoledì), venerdì (dal tramonto venerdì all'alba di sabato) e sabato (dal tramonto di sabato all'alba di domenica),
 - l'uso della tirlindana è possibile da 2 ore dopo l'alba sino ad 1 ora prima del tramonto
5. Il numero degli attrezzi del comma 3 impiegabili è il seguente:
- ogni pescatore può collocare fino ad un massimo di 5 reti non consecutive
 - ogni pescatore può collocare fino ad un massimo di 2 palamiti
 - ogni pescatore può disporre solo di una tirlindana.
6. Uso del bertovello: l'uso di questo antico strumento da pesca potrà essere autorizzato con specifico atto del Comune di Candia o dell'Ente Parco per specifiche esigenze di pesche selettive di specie alloctone che si rendessero necessarie su indicazione dell'Ente Parco sentiti i consulenti dello stesso.

Articolo 6 - (Luoghi di pesca)

1. La pesca è consentita da sponda:
 - nell'area pubblica attrezzata in località parco giochi – molo
 - nelle aree ove insistono esercizi pubblici, previa autorizzazione del proprietario o gestore dell'esercizio
 - nelle aree private che accedono direttamente al lago limitatamente ai proprietari
2. La pesca è consentita da natante alle condizioni di cui all'art.4.

Articolo 7 - (Periodi, misure minime, numero e limite di peso)

1. Ai fini della conservazione della ittiofauna, i periodi di divieto di pesca della singola specie, la lunghezza minima, il numero di prede massimo per ogni giornata di pesca ed il limite di peso che può essere trattenuto per ogni giornata di pesca è disciplinato dalla legislazione vigente.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per la pesca con l'uso degli attrezzi tradizionali degli usi civici riservati ai residenti del comune di Candia Canavese.
3. La fauna ittica alloctona dopo la cattura deve essere immediatamente soppressa ed esula dai limiti del comma 1.



COMUNE DI CANDIA CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.34.645 - 98.34.400 - Fax. 011 / 98.34.583

E-mail : info@comune.candia.to.it

Cod.Fisc./P.Iva 01769350016



4. I pescatori residenti forniscono all'Ente Parco semestralmente i dati sui prelievi effettuati al fine di consentire le attività di studio e riequilibrio dell'habitat.

5. Qualora eventi non prevedibili o eccezionali mettano a rischio di sopravvivenza una o più specie ittiche, il Sindaco, su richiesta dell'Ente Parco e nelle more dell'intervento degli organi competenti, può limitare temporaneamente la pesca delle specie ittiche in pericolo.

Articolo 8 - (Divieti)

1. La pesca è vietata:

- nella zona protetta,
- nel lago, a distanza inferiore di metri 3 sia dalla vegetazione spontanea emersa appartenente alla famiglia di ninfeacee che dalla vegetazione di ripa (canneto),
- in tutte le zone contrassegnate con l'indicazione "Divieto di pesca" che la Giunta comunale definisce d'intesa con l'Ente Parco, ovvero, nei luoghi non individuati dall'art. 6 del presente regolamento,
- con l'uso del bertovello, ad eccezione di quanto previsto dall'art.5 comma
- utilizzare reti o palamiti senza l'apposito gavitello contrassegnato,
- per i non residenti nel comune di Candia Canavese senza il possesso del buono di pesca acquistabile presso le rivendite autorizzate dal Comune debitamente compilato in tutte le sue parti,
- per i residenti nel Comune di Candia Canavese senza il possesso del tesserino di pesca rilasciato gratuitamente dal Comune di Candia Canavese o privo della convalida annuale. I pescatori residenti nel Comune di Candia trovati in esercizio di pesca privi del tesserino comunale di cui all'art. 3, comma 3 lett. a) dovranno, entro 5 gg. dall'accertamento, esibire al personale di vigilanza il predetto documento.

2. Sono altresì vietati i seguenti comportamenti:

- tagliare, asportare e danneggiare la vegetazione per creare postazioni di pesca,
- il rilascio nelle acque del lago di ogni esemplare di fauna ittica alloctona catturata,
- la vendita del pescato da parte di possessori di licenza di pesca dilettantistica.

Articolo 9 - (Organi di vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme è affidata: agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, agli agenti di vigilanza della Provincia di Torino, nonché al Corpo forestale dello Stato e più in generale agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

2. La vigilanza è altresì affidata alle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982 n.32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" ed alle guardie ittiche volontarie in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Articolo 10 - (Sanzioni)

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, se non punibili da specifiche sanzioni delle leggi statali e regionali vigenti, sono sanzionate amministrativamente a norma



COMUNE DI CANDIA CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.34.645 - 98.34.400 - Fax. 011 / 98.34.583

E-mail : info@comune.candia.to.it

Cod.Fisc./P.Iva 01769350016



dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con l'applicazione di una somma da 50 euro a 500 euro.

2. Le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 sono introitate dal Comune e destinate alla conservazione e miglioramento dell'ittiofauna.

18. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Articolo 11 - (Disposizioni finali)

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale di Candia Canavese ed il parere di conformità della Provincia di Torino.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali previgenti.

I tesserini comunali di pesca in possesso dei cittadini residenti in Candia Canavese ed i buoni pesca in possesso dei cittadini non residenti sulla base del previgente regolamento mantengono la validità temporale per la quale sono stati rilasciati.